

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore PIER LUIGI FAUSTI

Nella seduta del 26/05/2020

- dopo aver esaminato l'istanza di correzione del dispositivo della decisione n. 0004211/20 del 10/03/2020 presentata dall'intermediario resistente;
- viste le vigenti "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari";

FATTO E DIRITTO

Con la decisione di cui sopra il Collegio ha accolto parzialmente il ricorso con cui il cliente chiedeva il rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione, e ha disposto che l'intermediario corrispondesse alla parte ricorrente la somma di € 2.309,31, oltre interessi dal reclamo al saldo.

L'intermediario, con l'istanza di correzione ora all'esame:

- afferma, in primo luogo, che "le quota da utilizzare come base di calcolo per il rimborso secondo il metodo *pro rata temporis*, sono 71", e non 72 come indicato nella decisione. L'intermediario fa inoltre presente che "parte ricorrente, nella pretesa restitutoria, aveva espressamente richiesto il rimborso sulla base di n. 71 quote residue";
- inoltre, con riferimento alla quota rimborsabile della "commissione intermediario", pari a Euro 851,00, rileva che il Collegio ha statuito che "è da ritenersi valido il criterio contrattuale", ma "nel prospetto riportato condanna comunque erroneamente Sigla al rimborso per l'importo residuo di Euro 190,96".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Alla luce degli “errori di calcolo” sopra evidenziati, l’intermediario ha quindi richiesto la “revisione” della decisione “accordando nelle more la sospensione dei termini di adempimento della decisione in parola.”

L’errore indicato nella prima osservazione effettivamente sussiste a causa di un refuso materiale nella compilazione della tabella.

Quanto alla seconda osservazione, anche in questo caso sussiste un errore, ma lo stesso non determina conseguenze nell’importo da restituire: infatti l’espressione “Con riguardo alla parte *recurring* è da ritenersi valido il criterio di rimborso contrattuale”, contenuta alla fine della motivazione della decisione, è frutto di una inserzione letterale erronea, effettuata per contiguità alle numerose altre decisioni assunte nella medesima seduta collegiale, ma non congruente rispetto alla fattispecie in oggetto. Nella fattispecie in oggetto la citata espressione non avrebbe alcun senso: infatti con riguardo alla parte *recurring* della “commissione intermediario” in esame, non vi è alcun criterio contrattuale di rimborso da osservare; l’unico criterio essendo quello di suddividere la commissione in una parte *recurring* ed in un’altra parte *up-front*, come è stato sostanzialmente e correttamente fatto nella redazione della tabella.

L’istanza di correzione va quindi accolta, nei limiti di quanto sopra; per comodità di riferimento, viene integralmente riportata, con le dovute correzioni, la parte in “diritto” della decisione, in cui è eliminato l’inciso “Con riguardo alla parte *recurring* è da ritenersi valido il criterio di rimborso contrattuale”, ed è emendata la tabella:

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio rileva l’infondatezza dell’eccezione sollevata dal resistente in ordine alla rinuncia del ricorrente ad ogni azione e/o diritto relativo all’estinzione del finanziamento. In conformità all’orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 8827/2017, il Collegio ritiene che << che all’atto sottoscritto dal ricorrente non possano ricollegarsi effetti diversi da quelli rivenienti dalla semplice dichiarazione di ricevere somme di denaro, che non può precludere l’esercizio successivo di pretese a conseguire altro allo stesso titolo, ma per un ammontare più elevato (cosicché quanto già avuto sarebbe trattenuto a titolo di acconto), ovvero a titolo diverso se non tutte le voci di costo sono state riconosciute dal *solvens*>>.

Il Collegio richiama, quindi, il proprio costante orientamento in caso di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione, l’elaborazione dei criteri distintivi tra oneri e costi *up-front* e *recurring* e le condizioni alle quali l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche dei premi assicurativi. Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*”; inoltre “*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF*”.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, la medesima decisione citata dispone che “*non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale”*”



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri, alcuni costi contrattuali accessori sono da considerarsi *recurring*, mentre altri sono da considerarsi *up front*.

Si osserva, in particolare, che secondo il contratto in esame la commissione in favore dell'intermediario finanziario prevede una quota non rimborsabile ed una quota rimborsabile: in effetti, secondo gli orientamenti condivisi dai Collegi, detta clausola è stata riconosciuta ricoprire costi aventi “natura mista” e pertanto la commissione in questione deve essere considerata *recurring* per una precisa parte indicata ed *upfront* per la restante parte.

Pertanto il ricorso merita accoglimento secondo il seguente prospetto:

Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	04/09/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,56%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni intermediario - quota rimborsabile				851,00	Recurring	59,17%	503,51	319,64	183,87
Commissioni intermediario - quota NON rimborsabili				1.985,67	Upfront	37,56%	745,82	0,00	745,82
Commissioni agente				3.504,00	Upfront	37,56%	1.316,10	0,00	1.316,10
Costo comunicazioni periodiche				22,00	Recurring	59,17%	13,02	12,00	1,02
Totale									2.246,80

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo come sopra calcolato non coincide con la somma originariamente richiesta dal cliente (€ 3.432,94) per avere applicato il criterio *pro rata temporis* all'intero ammontare delle commissioni).

Non vengono riconosciute le spese legali stante la serialità della controversia.

L'importo di € 2.246,80 deve quindi sostituire quello, errato, di € 2.309,21. Pertanto, e riepilogando in definitiva, l'importo complessivo da riconoscere alla parte ricorrente ammonta a totali € **2.246,80** (anziché € 2.309,31).

P.Q.M.



Il Collegio, esaminati gli atti, accoglie l'istanza ai sensi di cui in motivazione.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PIER LUIGI FAUSTI

Seduta del 20/02/2020

FATTO

Nel richiamare integralmente il reclamo, il cliente rappresenta quanto segue:

- Di avere concluso un prestito contro cessione del quinto n. ***890 in data 04/09/2014;
- Il prestito è stato estinto in via anticipata in data 31/10/2018;
- L'intermediario non ha rimborsato tutte le somme dovute e a nulla è valso il reclamo inviato;
- Dalla descrizione delle attività remunerate, risulta la natura *recurring* dei costi.

In definitiva, chiede il rimborso della somma complessiva di Euro 3.432,94, la rifusione delle spese per assistenza legale quantificate in Euro 200,00 o nell'importo equitativamente liquidato dal Collegio, oltre a interessi legali dal reclamo al saldo, e ad Euro 20,00 per l'attivazione del ricorso

Nelle controdeduzioni, l'intermediario precisa quanto segue:

- Il cliente ha sottoscritto una quietanza liberatoria dichiarando di rinunciare alla corresponsione di ulteriori somme di denaro diverse rispetto a quanto già incassato;
- In via subordinata, si rappresenta che il cliente ha ricevuto il rimborso dei costi non goduti;
- In particolare, il prestito prevede il criterio pro quota secondo la curva degli interessi quale criterio di rimborso;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- Con riguardo alle commissioni bancarie, sia la documentazione precontrattuale (modulo SECCI) che il piano di ammortamento riportano le somme dovute per l'ipotesi di estinzione anticipata;
- Inoltre, le spese di invio comunicazioni periodiche sono state oggetto di rimborso per € 12,00 così calcolato secondo il metodo pro quota;
- Con riguardo alle commissioni bancarie e alle spese di invio dovrà dunque essere dichiarata cessata la materia del contendere;
- Le commissioni di distribuzione non sono invece ripetibili in quanto riferite ad attività prodromiche alla conclusione del contratto.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio rileva l'infondatezza dell'eccezione sollevata dal resistente in ordine alla rinuncia del ricorrente ad ogni azione e/o diritto relativo all'estinzione del finanziamento. In conformità all'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 8827/2017, il Collegio ritiene che <<che all'atto sottoscritto dal ricorrente non possano ricollegarsi effetti diversi da quelli rivenienti dalla semplice dichiarazione di ricevere somme di denaro, che non può precludere l'esercizio successivo di pretese a conseguire altro allo stesso titolo, ma per un ammontare più elevato (cosicché quanto già avuto sarebbe trattenuto a titolo di acconto), ovvero a titolo diverso se non tutte le voci di costo sono state riconosciute dal *solvens*>>.

Il Collegio richiama, quindi, il proprio costante orientamento in caso di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione, l'elaborazione dei criteri distintivi tra oneri e costi *up-front* e *recurring* e le condizioni alle quali l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche dei premi assicurativi. Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*; inoltre *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, la medesima decisione citata dispone che *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno



previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri, alcuni costi contrattuali accessori sono da considerarsi *recurring*, mentre altri sono da considerarsi *up front*.

Si osserva, in particolare, che secondo il contratto in esame la commissione in favore dell'intermediario finanziario prevede una quota non rimborsabile ed una quota rimborsabile: in effetti, secondo gli orientamenti condivisi dai Collegi, detta clausola è stata riconosciuta ricoprire costi aventi “natura mista” e pertanto la commissione in questione deve essere considerata *recurring* per una precisa parte indicata ed *upfront* per la restante parte. Con riguardo alla parte *recurring* è da ritenersi valido il criterio di rimborso contrattuale.

Pertanto il ricorso merita accoglimento secondo il seguente prospetto:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 27.403,69	Tasso di interesse annuale	5,10%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	292,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	04/09/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,57%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni intermediario - quota rimborsabile				851,00	Recurring	60,00%	510,60	319,64	190,96
Commissioni intermediario - quota NON rimborsabil				1.985,67	Upfront	38,57%	765,80	0,00	765,80
Commissioni agente				3.504,00	Upfront	38,57%	1.351,36	0,00	1.351,36
Costo comunicazioni periodiche				22,00	Recurring	60,00%	13,20	12,00	1,20
Totale									2.309,31

L'importo come sopra calcolato non coincide con la somma originariamente richiesta dal cliente (€ 3.432,94) per avere applicato il criterio *pro rata temporis* all'intero ammontare delle commissioni.

Non vengono riconosciute le spese legali stante la serialità della controversia.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.309,31, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA